

A TUTTE LE IMPRESE
EDILI ED AFFINI ISCRITTE
ALLA CASSA EDILE POLESANA
e, p.c.
A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA

TRASMISSIONE E-MAIL

LL.SS.

Circolare n° 237

OGGETTO: variazione prospetto aliquote contributive.

A seguito dell'entrata in vigore del Fondo Sanedil, si allega alla presente la comunicazione CNCE n° 744 del 13/10/2020 in merito alla variazione delle aliquote contributive Cassa Edile.

A partire dal 01/10/2020 (primo mese di competenza), come previsto dai C.C.N.L. di settore, la contribuzione, fino a quel momento fissata nel 2,50% (comprensivo dello 0,25% previsto per le prestazioni sanitarie erogate a livello territoriale), sarà pari al **2,25%**; dalla stessa data la suddetta aliquota dello **0,25%** andrà ad incrementare quella dello 0,35% già versata per gli operai nei mesi scorsi al Fondo Sanedil (per concorrere al totale dello **0,60%**).

Rimane invariata l'aliquota dello 0,26% quale contribuzione Fondo Sanedil da versare per gli impiegati.

Si evidenzia pertanto che la modifica delle voci costituenti l'allegato prospetto delle aliquote è meramente figurativa, non comportando alcun aumento dei contributi a carico delle Imprese iscritte C.E.P.

Si segnala infine la variazione riguardante la percentuale di imponibilità fiscale del contributo C.E.P. operai; tale aliquota passa dallo 0,70% allo 0,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Leonardo BECCATI



Allegati:

- prospetti dei versamenti C.E.P.;
- Comunicazione CNCE n° 744 del 13/10/2020;
- Comunicazione CNCE n° 665 del 03/05/2019.

Dal 1962 uno strumento reale della politica contrattuale del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo

PROSPETTI DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARE CON DECORRENZA PERIODO DI PAGA: OTTOBRE 2020

ACCANTONAMENTI

(paga oraria ⁽¹⁾ + magg. capisquadra) x (h. lavorate + h. festività) x 18,50%

L'accantonamento complessivo del **18,50%** è parte integrante della retribuzione dell'operaio e concorre a formare l'imponibile sociale, previdenziale e fiscale della busta paga.

L'importo che deve essere accantonato alla Cassa Edile è pari al **14,20%** computato nella stessa retribuzione lorda del **18,50%**.

L'accantonamento è altresì dovuto per i periodi di assenza degli operai per malattia, malattia professionale e infortunio.

PROSPETTO ACCANTONAMENTI				
	FERIE GRATIFICA NATALIZIA	8,50% 10,00%	PERCENTUALE DA ACCANTONARE ALLA C.E.P.	CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA C.E.P.
1 - REGOLARE ATTIVITA' LAVORATIVA	18,50%		14,20%	SI
2 - FESTIVITA' (*)	18,50%		14,20%	SI
3 - MALATTIA:				
• PRIMI 3 GIORNI	18,50%		14,20%	NO
• DAL 4° GIORNO IN POI	18,50%		14,20%	NO
4 - INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE:				
• GIORNO DELL'INFORTUNIO	18,50%		14,20%	SI
• SUCCESSIVI 3 GIORNI	18,50%		14,20%	NO
• DAL 4° AL 90° GIORNO	7,40%		5,70%	NO
• DAL 91° GIORNO IN POI	4,60%		3,60%	NO

(*) Non sono dovute le festività **infrasettimanali** coincidenti con periodi di assenza per **infortunio** o **malattia professionale**.

RIPOSI ANNUI

(paga oraria ⁽¹⁾ + magg. capisquadra) x (h. lavorate + h. festività) x 4,95%

I riposi annui pari al **4,95%**, sono parte integrante della retribuzione dell'operaio e concorrono a formare l'imponibile sociale, previdenziale e fiscale della busta paga. Gli stessi, sono dovuti anche per i periodi di assenza per malattia, infortunio e/o malattia professionale.

L'accantonamento alla Cassa Edile Polesana del corrispondente importo, è dovuto da tutte le Imprese che abbiano **sede legale nella Provincia di Rovigo** e deve essere effettuato per **tutti** gli operai dipendenti, **compresi quelli in trasferta e/o iscritti ad altre Casse Edili**.

PROSPETTO CONTRIBUTI C.E.P. - OPERAI

paga oraria ⁽¹⁾ x (h. lavorate + h. festività) x 11,228% ⁽²⁾

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE CONTRIBUTI	% AZIENDA	% OPERAI	% TOTALE	% RIPARTO
CONTRIBUTI PROVINCIALI	ENTE CASSA EDILE POLESANA	1,875	0,375	2,250	(3) (4) 2,250
	ASSISTEDIL - SCUOLA EDILE / C.P.T.	1,545		1,545	(3) 1,545
CONTRIBUTI REGIONALI	ASSOCIAZIONE A.S.C. - VENETO	0,055		0,055	(3) 0,055
CONTRIBUTI NAZIONALI	FONDO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	4,800		4,800	(3) 5,700
	FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	0,600		(5) 0,600	
	FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE	0,100		0,100	
	FONDO PREPENSIONAMENTI	0,200		0,200	
QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE	Q.A.C. NAZIONALE	0,222	0,222	0,444	1,678
	Q.A.C. PROVINCIALE	(2) 0,617	0,617	(2) 1,234	
TOTALI		10,014	1,214	(2) (6) 11,228	

PROSPETTO CONTRIBUTI C.E.P. - IMPIEGATI (iscrizione facoltativa)

Imponibile: minimo, contingenza, E.D.R., premio di produzione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	% AZIENDA	% IMPIEGATI	% TOTALE
FONDO NAZIONALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	0,260	-	(7) (8) 0,260

NOTE: I contributi degli operai devono essere denunciati e versati **mensilmente** alla C.E.P. congiuntamente agli ACCANTONAMENTI.

(1) Paga oraria operaio: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R.

(2) Imprese associate solo a CONFINDUSTRIA VE/RO: (Q.A.C./Provinciale 0,517%) - Totale contributi **11,128%**.

Imprese associate ANCE: (Q.A.C./Provinciale 0,017%) - Totale contributi **10,628%**.

(3) Contributi C.E.P. operai da assoggettare INPS/INAIL: (totale 9,55 x 15%) - 0,375 C.E.P. operaio = aliquota di raccordo **1,058%**.

(4) Imponibilità fiscale contributo C.E.P. operai = **0,45%** sugli elementi della retribuzione.

(5) Contributo calcolato su minimo 120 ore delle voci retributive contrattuali: minimo + contingenza + E.D.R. + I.T.S.

(6) Società di fornitura lavoro temporaneo: aggiungere il contributo Formazione Professionale nella misura del **3,868%** - Totale contributi **15,096%**.

(7) Contributo C.E.P. impiegati da assoggettare INPS/INAIL: totale 0,260% x 15% = aliquota di raccordo **0,039%**.

(8) Il versamento può avvenire tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario Nazionale.

TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO DI MALATTIA, INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE PER GLI OPERAI EDILI

PROSPETTO MALATTIA

paga oraria (escluso E.D.R.) x COEFFICIENTE x 6,66

COEFFICIENTI				
PERIODI DI ASSENZA	OPERAI		APPRENDISTI	
	RIMBORSO CASSA EDILE	VERSAMENTO CASSA EDILE (*)	RIMBORSO CASSA EDILE	VERSAMENTO CASSA EDILE (*)
1°-2°-3° giorno (malattia superiore a 6 giorni)	0,5000	0,0495	0,5000	0,0495
1°-2°-3° giorno (malattia superiore a 12 giorni)	1,0000	0,0495	1,0000	0,0495
Dal 4° al 20° giorno	0,3300	0,0495	0,3300	0,0495
Dal 21° al 180° giorno	0,1070	0,0495	0,1070	0,0495
Dal 181° al 270° giorno	0,5000	0,0495	0,5000	0,0495
Dal 271° al 365° giorno (per i lavoratori con anzianità sup. a 3 anni e mezzo)				

PROSPETTO INFORTUNIO E/O MALATTIA PROFESSIONALE

paga oraria (escluso E.D.R.) x COEFFICIENTE x 5,71

COEFFICIENTI				
PERIODI DI ASSENZA	OPERAI		APPRENDISTI	
	RIMBORSO CASSA EDILE	VERSAMENTO CASSA EDILE (*)	RIMBORSO CASSA EDILE	VERSAMENTO CASSA EDILE (*)
1°-2°-3° giorno successivo al giorno dell'infortunio (**)	0,2340	0,0198	0,2340	0,0198
Dal 4° al 90° giorno	0,2340	0,0198	0,2340	0,0198
Dal 91° giorno in poi	0,0450	0,0124	0,0450	0,0124

(*) Le Imprese che hanno **sede legale fuori dalla Provincia di Rovigo** accrediteranno l'importo direttamente in busta paga.

(**) Solo per Imprese che applicano il C.C.N.L. Edili Industria ed Artigianato.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI - TRATTAMENTO ECONOMICO OPERAI

Descrizione festività	Ore da retribuire ^(a)		18,50% Cassa Edile	Imponibile Cassa Edile ^(b)	Assenza per C.I.G. da 2 settimane. La festività è da retribuire?	
	Genericità operai	Discontinui 48 ore settimanali			Cadente da lunedì a venerdì	Cadente di sabato e domenica
1° gennaio	8	9,60	SI	SI	NO	SI
6 gennaio	8	9,60	SI	SI	NO	SI
Lunedì dopo Pasqua	8	9,60	SI	SI	NO	-
25 aprile	8	9,60	SI	SI	SI	SI
1° maggio	8	9,60	SI	SI	SI	SI
2 giugno	8	9,60	SI	SI	SI	SI
15 agosto	8	9,60	SI	SI	NO	SI
1° novembre	8	9,60	SI	SI	NO	SI
4 novembre (1 ^a domenica)	8	9,60	NO	NO	-	SI
8 dicembre	8	9,60	SI	SI	NO	SI
25 dicembre	8	9,60	SI	SI	NO	SI
26 dicembre	8	9,60	SI	SI	NO	SI
Santo Patrono	8	9,60	SI	SI	NO	SI

NOTE: (a) ore x paga oraria + eventuale magg. Capisquadra e utile di cottimo.

(b) escluso magg. Capisquadra.

COORDINATE BANCARIE SU CUI APPOGGIARE I VERSAMENTI

ISTITUTI DI CREDITO	PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	C/C
1) INTESA SANPAOLO ROVIGO - Via G. Mazzini 9/11/13	IT	06	C	03069	12208	100000003943
2) ROVIGO BANCA ROVIGO - Corso del Popolo 260	IT	05	B	08986	12200	012000004565

Prot. n° 9915/p/ep

Roma, 13 ottobre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 744

Oggetto: Avvio Fondo Sanitario Sanedil - Nuova contribuzione Casse Edili/Edilcasse

Facendo seguito alle determinazioni contenute negli ultimi rinnovi contrattuali delle parti sociali nazionali del settore edile a partire dal Luglio 2018 e, con riferimento anche all'Accordo delle parti sociali nazionali del 19 novembre 2019, con il quale è stato determinato che con l'Avvio del Fondo Sanedil, le Casse Edili/Edilcasse, devono versare al Fondo stesso, sulla base della contribuzione ricevuta mensilmente dalle imprese, **lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli impiegati**, si precisa quanto segue.

Con l'Avvio del Fondo sanitario Sanedil, a partire dal 1 ottobre 2020 (primo mese di competenza), come previsto dai Ccnl di settore, **la contribuzione alle Casse Edili/Edilcasse**, fino a quel momento fissata nel **2,50% comprensivo dello 0,25% per le prestazioni sanitarie erogate al livello territoriale delle Casse, sarà pari al 2,25%. Dalla stessa data la suddetta aliquota dello 0,25%** andrà a incrementare quella dello 0,35% già versata per gli operai nei mesi scorsi al Sanedil (**per concorrere al totale dello 0,60%**)


Rimane ferma l'aliquota dello 0,26% quale contribuzione Sanedil da versarsi per gli impiegati.

Da ciò deriva che la ripartizione dei 5/6 e 1/6 a carico di imprese e lavoratori fissata dalla contrattazione collettiva nazionale riguarderà esclusivamente la contribuzione alle Casse pari al 2,25%.

Con riferimento al regime contributivo e fiscale e dei contributi versati dalle imprese ai fini Sanedil, nelle more della iscrizione del Fondo all'Anagrafe dei Fondi, si fa espresso rinvio alla Comunicazione CNCE n. 665 del 3 maggio 2019.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini



Prot. n°9239 /p/cv

Roma, 3 maggio 2019

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 665

Oggetto: Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil

Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti in merito al regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil nel periodo di imposta 2019, acquisiti pareri e contributi in merito, si precisa quanto segue.

Regime fiscale

I datori di lavoro, fino alla data in cui sarà effettuata l'iscrizione del Fondo Sanitario Sanedil all'Anagrafe dei Fondi sanitari, dovranno includere i contributi versati al Fondo fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali; una volta avvenuta l'iscrizione, potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima della predetta data in seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l'anno precedente.

Regime contributivo

I contributi versati nel periodo contributivo 2019 dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil, sono assoggettabili al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 103, anche nella fase preliminare al perfezionamento da parte del Fondo dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, in quanto tale disposizione non attribuisce rilevanza all'iscrizione a tale Anagrafe trattandosi di “*contributi e somme a carico del datore di lavoro versate... a casse, fondi, gestione previsti da contratti collettivi [...] al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari*”.

Si precisa, pertanto, che le Casse Edili/Edilcasse potranno fornire alle imprese le seguenti indicazioni per la predisposizione delle prossime buste paga:

- aggiungere all'imponibile fiscale di ogni dipendente l'importo dei contributi destinati al Fondo sanitario versati in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019;

- versare al fondo di solidarietà istituito presso l'Inps il contributo del 10% dell'importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Francesco Sannino



Il Presidente
Carlo Trestini

